



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 39

DEL 12/06/2019

**OGGETTO :Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità.
Condivisione ed approvazione. Approvazione.**

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno **dodici** del mese di **Giugno** alle ore **18,15**, e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 07/06/2019, Prot. Gen. N° 18671, in seduta pubblica ordinaria di aggiornamento.

All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n. 14. Assenti n. 2 Consiglieri.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Arch. Demaio Danilo

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti, l'Ass. Vindigni e l'Ass. Arch. Carpino.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

Scrutatori i Consiglieri Pacetto Consuelo, Iurato Maria Teresa e Buscema Marianna.

Sono altresì presenti il Capo Settore VII Ing. Spanò ed il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta.

Il Presidente pone in trattazione il punto n.3 dell'OdG e precisamente Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità. Condivisione ed approvazione.

Il Presidente osserva che anche questa proposta di regolamento è stata precedentemente illustrata e constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione, per alzata e seduta, a scrutinio palese la proposta ad oggetto:Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità. Condivisione ed approvazione con il seguente esito.

Presenti n. 14

Voti favorevoli n. 12(Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.).

Astenuti n. 2(Giannone e Marino)

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 13 del 23/04/2019 del Capo Settore VII^ Ing. Spanò che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri di regolarità tecnica del Capo Settore , Ambiente-Patrimonio-Gestione del Patrimonio-Espropri, e di regolarità contabile espresso dal Capo Settore Entrate-Finanze che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n.12, astenuti n.2 su 14 Consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto: "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità. Condivisione ed approvazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L'Assessore Carpino chiede che venga votata l'immediata esecutività dell'atto, stante l'urgenza a predisporre gli atti conseguenti.

Il Presidente, pone in votazione per alzata e seduta, a scrutinio palese la richiesta di dichiarare l'immediata esecutività dell'atto con il seguente esito:

Presenti n. 14

Voti favorevoli n. 12(Trovato, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Scimonello, Vindigni, Iurato, Mirabella F.M., Alfano, Mirabella I.B.).

Astenuti n. 2(Giannone e Marino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti favorevoli n. 12 su 14 Consiglieri presenti, accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VII
Ambiente, Patrimonio-Gestione del Patrimonio-



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Del 23 APR 2019

OGGETTO: Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità. Condivisione ed approvazione.

**IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII**

RITENUTO che il compostaggio, legato al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, contribuisce alla riduzione complessiva dei rifiuti da avviare a recupero e/o smaltimento, oltre che alla salvaguardia dell'ambiente.

RICHIAMATO il Piano di Intervento dell'ARO Scicli, approvato con Del.C.C.n.39 del 16/04/2018, che, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE, prevede che il servizio sarà svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base fissati dalla norma, privilegiando, tra l'altro, la separazione alla fonte dei rifiuti ed il riciclaggio di alta qualità, con valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).

ATTESO che nella predisposizione degli atti di gara per la acquisizione del servizio di igiene urbana dell'ARO Scicli si è preteso il rispetto dei CAM-Criteri Ambientali Minimi di cui Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla G.U.R.I. n.58 dell'11.03.2014, e tra i cui principi rientra la incentivazione del compostaggio di prossimità e dell'auto compostaggio.

ATTESO che nel Piano Operativo del Servizio, riferito, sempre, all'ARO Scicli, laddove disciplina la raccolta domiciliare della FORSU, quale azione positiva verrà incentivata la promozione del compostaggio domestico, e la diffusione del compostaggio di prossimità.

RICHIAMATA la Del. C.C. n. 15 del 28/03/2019 con la quale la Amministrazione Comunale, aderendo alla esigenza formulata, in corso delle sedute di esame, dal Consiglio Comunale di condurre un ulteriore approfondimento, con riserva di formulare proposte migliorative al testo esaminato, ha ritirato la proposta di "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di comunità" nella stesura di cui alla proposta di Del. C.C. n. 8 del 07/12/2018, predisposta dal Settore VII.

RICHIAMATO lo schema di Regolamento comunale per il compostaggio di prossimità, proposto dall'Assessore Regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, e sul quale è stato espresso l'apprezzamento con Delibera Giunta Regionale n.252 del 13.07.2018.

RILEVATO che in uno alle proposte di modifiche relative al Regolamento inerente il compostaggio domestico, inoltrate all'Amministrazione Comunale a mezzo e-mail, e acquisite al Prot. AMP n. 1728 del 19/04/2019, nessuna modifica è stata proposta al Regolamento comunale per il compostaggio di prossimità, nella stesura già sottoposta al Consiglio Comunale.

RITENUTO, per quanto prima rilevato, riproporre il Regolamento comunale per il compostaggio di prossimità nella stesura originaria, con la precisazione che gli sgravi tariffari, oggi da applicare sulla TARI, troveranno conferma all'avvio della TARIP, ed introducendo, in analogia al Regolamento sul compostaggio domestico, apposita modulistica di verifica ad opera del Comune.

VISTO il testo del "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità", allegato alla presente sotto ALLEGATO A, per farne parte integrante e sostanziale, e qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente trascritto e riportato.

RITENUTO che le modifiche introdotte, rispetto alla stesura originaria del "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità", non comportino la necessità di riacquisire la condivisione del Titolare P.O. Settore III Entrate-Finanze, già resa con nota prot.3614 del 05/12/2018.

VISTO l'art.183, comma 1 lett.e) D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che definisce l'autocompostaggio il "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto".

VISTO l'art.183, comma 1 lett.qq-bis) D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. che definisce il compostaggio di prossimità il "compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalla medesima, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

VISTO il Decreto Assessorato dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 28/03/2019, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 16 del 12/04/2019, con la quale, nell' ambito del PO FERS Sicilia 2014-2020 è stato approvato apposito Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, per il sostegno di attività di compostaggio.

RITENUTO sussistere i motivi per dichiarare la presente immediatamente esecutiva nella considerazione che la attività di compostaggio costituisce un valido ausilio per incrementare la percentuale di raccolta differenziata; oltre che per poter aderire alla iniziativa del Decreto di cui al punto che precede.

VISTO l' Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO lo statuto Comunale ;


VISTO il foglio allegato contenente i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:

DELIBERA

1. **Condividere**, e quindi approvare, il "Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità", di cui all'Allegato alla presente, sotto ALLEGATO "A", per farne parte integrante e sostanziale, nel testo qui da intendere, oltre che richiamato, integralmente riportato e trascritto.
2. **Dichiarare** la presente, per le motivazioni in premessa, con separata votazione, immediatamente esecutiva.
3. **Dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

L'Assessore Proponente
Arch. Pasquale Carpio



IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII
Ing. Guglielmo Spanò



Allegato alla proposta di delibera di C.C. n. del

OGGETTO: Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio di prossimità. Condivisione ed approvazione.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile Ufficio Espropriazioni e Patrimonio



**IL TITOLARE P.O.
SETTORE VII**
Ing. Guglielmo Spanò

Scicli li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 23/04/2019



**IL TITOLARE P.O.
SETTORE III**
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)




Comune di Scicli
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VII
Ambiente, Patrimonio, Gestione del Patrimonio,
Espropri



ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL “COMPOSTAGGIO LOCALE” (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA’)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____



SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia
Allegato A	



Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3 Autorizzazioni

La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.

Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge e/o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente.

I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.

E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.



Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfichi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4 Ubicazione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).

L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5 Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6 Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò che non è disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaaggio locale.

Art.7 Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8 Gestione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.



Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile P.O. del Settore VII del Comune, nel caso il responsabile dell'istallazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.

In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:

- sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
- monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
- provvedere alla gestione del biofiltro
- controllare le caratteristiche del compost prodotto
- attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
- rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
- comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
- garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
- vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante.

Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione

Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:

- identificare e registrare gli utenti conferenti
- registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza.

Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.

Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.

Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, al fine procedere al conseguente conferimento in impianti atti a ricevere gli stessi.

Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o Tariffa Puntuale .



Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale , l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di Scicli.
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale .

Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Settore VII e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.

L'istanza di cui al comma 1 può pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo TARI o Tariffa Puntuale.

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.



Allegato A

COMUNE DI SCICLI
Settore VII
Ambiente, Patrimonio, Gestione del patrimonio-Espropri

**VERBALE DI SOPRALLUOGO PER IL CONTROLLO DI APPARECCHIATURA PER IL
COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA' DELLA FRAZIONE UMIDA**

In data _____ alle _____ è stato effettuato un sopralluogo in Via/C.da _____ presso _____ dove è autorizzata l'installazione di un'apparecchiatura per il compostaggio di prossimità avente capacità di trattamento annuo _____ e dotata di:

Autorizzazione rilasciata dal Comune di Scicli : n. prot. _____ del _____

SCIA : prot. n. _____ del _____

Regolamento di Gestione : prot. n. _____ del _____

Parere ARPA : prot. n. _____ del _____

Soggetto gestore apparecchiatura : _____

Elenco soggetti usufruttori riduzione della TARI o Tariffa Puntuale: prot. n. _____ del _____

riutilizzando il compost prodotto nel territorio comunale:

in area verde/orto/terreno di proprietà

in area verde/orto/terreno di proprietà di terzi (allegare consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost)

in area di multiproprietà condivisa tra più utenze (allegare consenso dei comproprietari)

E' STATO RILEVATO CHE:

QUADRO 1- SITO DI COMPOSTAGGIO

VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: l'apparecchiatura mostra presenza di verde/rifiuto di cucina recente in quantità discreta)

NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE: l'apparecchiatura è vuota e/o non mostra segni recenti di utilizzo

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 2 - SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST

NON E' STATO ISPEZIONATO

NON E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST

E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST (vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, seminativi recenti etc.)

QUADRO 3 - DICHIARAZIONI DEL VERBALIZZANTE




QUADRO 4 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE

Il presente verbale, in numero di 2 fasciate è rilasciato in copia alla parte.
Fatto, letto e sottoscritto alle ore _____ del __/__/20__

Il verbalizzante

La parte



IL PRESIDENTE
(Arch. *Dario Demaio*)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa *Valeria Drago*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione(art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
